STATUTO
ENTE EDUCATIVO
SCUOLA SANTA MARIA
Carate Brianza

STATUTO
ENTE EDUCATIVO SCUOLA SANTA MARIA

Art. 1 - Origini, denominazione, durata e sede

1. L' "Asilo infantile" Santa Maria, poi "Scuola Materna Santa Maria", nasce come asilo cattolico per rispondere all'esigenza della Comunità caratese di disporre di un luogo di "custodia" ed educazione per l'infanzia, come si espresse il primo Presidente, don Antonio Minoretti, il 9 novembre 1875 nel discorso inaugurale della prima sede, collocata in alcune aree e locali della Villa Cusani Confalonieri che il Conte Luigi Confalonieri Stratman generosamente aveva concesso ad uso gratuito.
La scuola viene eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 22 giugno 1884 ed assume la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge n. 6972 del 17/7/1890 e successive modifiche.
Nel 1899 l'Asilo Infantile S. Maria si trasferisce nel fabbricato appositamente eretto a spese del Signor Galeazzo Viganò, su un'area di proprietà del Comune messa a disposizione gratuitamente. Successivamente, per la necessità da parte comunale di ridestinare ad altro utilizzo l'area su cui sorgeva l'asilo, il Comune stesso ha provveduto ad edificare lo stabile attuale, inaugurato il 25 ottobre 1964.
La natura giuridica di IPAB viene mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione, disposto con Decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia n. 32974 del 20/12/2000 (BURL Serie Ordinaria n. 5 del 29/01/2001). Si riconosce così all'Ente la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.
Dall'8 novembre 2001, l'Ente Morale, con la denominazione "Scuola Materna S. Maria" è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche di Regione Lombardia al n. 1394.
Con modifica statutaria del 7 luglio 2003, l'Ente assume la forma di Associazione riconosciuta, mantenendo la personalità giuridica di diritto privato.
2. Con l'adozione del presente Statuto e la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ente assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e la nuova denominazione: "Ente educativo Scuola Santa Maria - ETS".
3. L'Ente ha sede nel Comune di Carate Brianza (MB) e ha durata illimitata.

Art. 2 - Identità, finalità e attività

1. L'Associazione, apartitica e apolitica, è un ente educativo di ispirazione cattolica, vissuta nella fedeltà alla Tradizione e al Magistero della Chiesa.
2. L'Ente persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), d), i), e u) del Codice del Terzo Settore che si intendono qui letteralmente richiamati:
2.1 (art. 5, lett. d, Codice del terzo Settore): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e in genere di scuole paritarie nonché di tutti i servizi educativi e didattici connessi, quali a titolo esemplificativo: sezioni primavera, laboratori didattici, pre e post scuola, ecc.
2.2 (art. 5, lett. a, Codice del terzo Settore): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla elegge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni, in particolare attraverso interventi e servizi socioeducativi in favore dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni - quali ad esempio micronidi, nidi, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, ecc. - che, con la scuola dell'infanzia paritaria, contribuiscono allo

sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D lgs. 13 aprile 2017 n. 65, interventi e progetti socioassistenziali e socio educativi in favore degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali e iniziative extrascolastiche per contrastare la povertà educativa, interventi e progetti sociali a sostegno della genitorialità e delle famiglie con minori zero-sei anni
2.3 (art. 5 lett. i, Codice del Terzo Settore): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, e nello specifico l'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, connesse all'identità e alla finalità educativa dell'Ente
2.4 (art. 5, lett. u, Codice del terzo Settore): beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ed in particolare l'erogazione alle famiglie dei minori utenti della scuola o dei servizi educativi dell'Ente, in situazioni di bisogno economico, di provvidenze economiche, anche nella forma di riduzione dell'importo dei contributi al funzionamento della scuola e dei servizi dell'Ente.
3. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà, all'occorrenza, operata da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente comma 1, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e delle linee guida di cui al citato art. 7 del Codice del Terzo Settore
5. L'Ente può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può, altresì, realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.
6. L'Ente può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - Proposta educativa e regole di ammissione

1. La scuola e i servizi socioeducativi, alla luce dell'ispirazione cattolica che connota l'identità dell'Ente, si fondano su una proposta educativa integrale del bambino, nel rispetto della sua unicità e in collaborazione con la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo.
2. Apposito regolamento interno stabilisce le norme su modalità e requisiti di ammissione e frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi, tenendo conto che sono accolti bambini di entrambi i sessi, con espresso divieto di ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e nel rispetto della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

Art. 4 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. L'Ente svolge l'attività educativa e didattica di cui all'art. 2, comma 2, § 2.1, in particolare per quanto concerne la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il

sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
2. Nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 2, § 2.2 e 2.3 dello Statuto, l'Ente può partecipare a co-programmazioni e co-progettazioni di cui all'art. 55 Codice del Terzo Settore, sottoscrivendo le relative convenzioni, nonché, per i servizi socioeducativi e socioassistenziali, ottenere, dopo l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e le relative convenzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore.
3. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nonché di convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Ente.

Art. 5 - Personale e collaboratori retribuiti

1. L'Ente per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
2. Il personale dipendente e chi offre la propria prestazione di lavoro autonomo si impegnano ad agire in conformità all'identità e finalità dell'Ente (art. 2, comma 1 e 2), di cui dichiarano di condividere la proposta educativa (art. 3, comma 1).
3. I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.
4. I lavoratori dipendenti dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 6 - Volontari

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Per quanto riguarda il personale docente, l'Ente può avvalersi, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
3. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Ente.
4. Le attività dei volontari sono regolate dagli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.
5. L'Ente, se si avvale di volontari, provvede ad assicurarli contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 7- Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili risultanti dallo stato patrimoniale e potrà essere incrementato:
- dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire in forza di legati e donazioni di Enti o di privati e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.
2. L'Ente, in particolare, persegue le proprie finalità con i seguenti mezzi:
- quote associative;
- quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici, come previsto dal regolamento interno (contributi al funzionamento, tariffe, ecc.), derivanti dall'esercizio delle proprie attività

istituzionali di interesse generale di cui al precedente art. 2, comma 2;
- corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 2, comma 3;
- contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie;
- contributi riconosciuti dalle Amministrazione pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o coprogettazione;
- erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinate a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa nel rispetto dei limiti di non commercialità stabiliti dall'art. 79 del Codice del Terzo Settore.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, riserve ai fondatori, agli associati, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa ove i ricavi, rendite e proventi, o entrate comunque denominate, siano inferiori a 220.000,00 euro. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, comma 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio.
4. ll bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che l'Ente ha ottenuto l'iscrizione.
5. Si rimanda alla disciplina dell'art. 14, comma 2 del Codice del Terzo Settore per eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti, a qualsiasi titolo, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
6. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 - Associati

1. Sono associati coloro che, condividendo l'identità e le finalità associative di cui all'art. 2, commi 1 e 2 dello Statuto, presentano domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione e versano la quota annuale. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda di ammissione alla prima seduta e, comunque, entro sessanta giorni. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda va motivata e comunicata all'interessato. Avverso la decisione di rigetto, l'interessato può chiedere, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.
2. L'ammissione ad associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche.
3. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nel caso in cui lo stesso:
a) contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, con particolare riguardo alle

disposizioni dell'art. 10, comma 2, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
b) arreca danni materiali o morali all'Ente.
La proposta di esclusione dovrà essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione all'associato, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni.
4. L'associato decade nel caso in cui non versi la quota annuale associativa, alla scadenza fissata dal Consiglio, previo sollecito a versarla entro quindici giorni. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'associato può sempre recedere, comunicando la sua dichiarazione scritta agli amministratori almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso, dalla quale ha effetto. Coloro che recedono non possono chiedere il rimborso delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.
6. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti, non è trasferibile.

Art. 10 - Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto:
- a partecipare alla vita associativa dell'Ente;
- ad esprimere il proprio voto in Assemblea, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- a concorrere alle cariche sociali;
- a presentare istanze, ordini del giorno, richieste di delibere ai vari organi associativi competenti;
- a essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Tutti gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;
- contribuire alla vita associativa in modo gratuito e senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- tenere una condotta che non contrasti con l'identità e le finalità dell'Ente (art. 2, comma 1 e 2) e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Ente:
- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo e i revisori legali.

Art. 12 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
2. Le assemblee sono convocate dal Presidente, mediante avviso scritto contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.
3. L'avviso dovrà essere recapitato a mano, spedito a mezzo raccomandata o posta prioritaria, o inviato mediante fax o e-mail (esclusivamente per quegli associati che ne abbiano comunicato gli

estremi unitamente all'autorizzazione al loro utilizzo), almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso dovrà essere fatto pervenire, almeno 24 ore prima, con modalità che ne consentano l'immediata ricezione.
5. All'assemblea possono intervenire, esercitando il diritto di voto, i soci iscritti da almeno un mese nel libro dei soci e in regola col versamento della quota associativa.
6. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
7. È ammessa la possibilità di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - Delibere dell'Assemblea

1. Per la validità delle deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Per le modifiche dello Statuto, nonché per la trasformazione, scissione e fusione dell'Ente, è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per la deliberazione dello scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, da altra persona eletta dall'Assemblea, la quale nomina un segretario, preferibilmente tra il personale amministrativo della scuola.
7. Di ogni adunanza verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio d'esercizio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sul ricorso contro la decisione di rigetto adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, c.1;
f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
g) approva il regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da 7 membri tra cui:
- n. 4 eletti dall'assemblea tra gli associati stessi e, di questi, almeno 2 genitori di bambini e bambine frequentanti la scuola e gli altri servizi socioeducativi nell'anno dell'elezione;
- n. 2 eletti dall'Assemblea degli associati nell'ambito di una lista, di almeno 4 candidati, proposta dal Sindaco del Comune di Carate Brianza;
- n. 1 eletto dall'Assemblea degli associati nell'ambito di una lista, di almeno 2 candidati, proposta dal Parroco della Parrocchia dei Santi Ambrogio e Simpliciano di Carate Brianza.

2. I membri eletti all'interno delle liste del Comune e della Parrocchia provvedono ad associarsi, qualora non fossero già associati.
3. I membri eletti all'interno delle liste del Comune non hanno vincolo di rappresentanza nei confronti del Comune e, al pari di ogni altro consigliere, rispondono del loro operato secondo quanto stabilito nel presente Statuto.
4. Il Consiglio dura in carica quattro esercizi e scade con l'assemblea che approverà il bilancio del quarto esercizio, salvo un più breve periodo fissato dall'Assemblea di nomina, ed i suoi membri sono rieleggibili. In ogni caso i consiglieri restano in carica fino all'approvazione del conto consuntivo.
5. Le elezioni si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

Art. 16 - Cause di decadenza

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, previa comunicazione all'interessato, il quale potrà presentare proprie memorie e giustificazioni che il Consiglio valuterà.

Art. 17 - Cause di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi

1. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile. Non possono far parte del Consiglio coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione, nonché i dipendenti dell'Ente.
2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.
3. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

Art. 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente e garante della sua identità originaria di ente educativo di ispirazione cattolica, come sancito dall'art. 2, comma 1.
2. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- delibera sulle domande di nuova ammissione all'Associazione (art.9, c.1);
- delibera sull'esclusione di un associato (art. 9, c. 3);
- predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- approva il bilancio preventivo e il programma di attività;
- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita associativa e quelli inerenti al

funzionamento della scuola e dei servizi socioeducativi;

- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dai regolamenti del personale;
- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- delibera l'istituzione di nuove sezioni e nuovi gradi di scuola e l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e socioassistenziali di cui all'art. 2, comma 2, dello Statuto;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi di cui all'art. 2, comma 4, dello Statuto;
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- delibera l'importo della quota d'iscrizione, dei contributi economici al funzionamento della scuola e dei servizi socioeducativi;
- individua i criteri e le modalità di agevolazione alla frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi per le famiglie in difficoltà economica ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f), dello Statuto;
- delibera l'importo della quota associativa annuale;
- nomina un Segretario.

Art. 19 - Convocazione Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno, per approvare il bilancio preventivo, per predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per definire il programma di attività per l'anno sociale successivo.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da recapitare a tutti i Consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso dovrà essere fatto pervenire, almeno 24 ore prima, con modalità che ne consentano l'immediata ricezione.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza di almeno quattro dei membri in carica.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.
7. Il Presidente può invitare persone estranee al Consiglio o esperti che potranno esprimere il loro parere consultivo.
8. Di ogni riunione verrà redatto il relativo verbale, successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e trascritto in apposito libro, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve, espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 20 - Dimissioni, morte o impedimento di un Consigliere

1. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, queste dovranno essere comunicate per iscritto al Consiglio stesso e avranno effetto immediato. Al consigliere dimessosi subentrerà il primo dei non eletti nella lista di provenienza del consigliere dimissionario (art. 15,

comma 1). In mancanza, sarà riconvocata l'Assemblea.
2. In egual modo si procede in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, o di pronunciata decadenza di un Consigliere.
3. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quadriennio di attività del Consiglio.
4. Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 21 - Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono demandate al Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, al più anziano d'età.

Art. 22 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli Associati. Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.
3. Il Presidente esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione. Ulteriori poteri e atti possono essere da lui esercitati ed adottati in caso di urgenza, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Dimissioni del Presidente

1. Qualora il Presidente intenda dimettersi dalla carica, deve convocare il Consiglio ponendo all'ordine del giorno le sue dimissioni e l'elezione del nuovo Presidente.
2. Ove il Presidente intenda dimettersi altresì da componente del Consiglio di Amministrazione, l'elezione del nuovo Presidente dovrà essere posta all'ordine del giorno appena il Consiglio sia reintegrato.

Art. 24 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, è nominato dall'Assemblea, la quale previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, comma 2, dello Statuto, fermo restando la funzione del Consiglio di Amministrazione di garante dell'identità dell'Ente di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto;
- attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove adottate, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea degli associati, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri o all'esterno.
2. Egli assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 26 - Libri sociali

1. L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
d) il registro dei volontari.
2. I libri sociali di cui alle lett. a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, i libri di cui alla lett. c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 27 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea degli associati provvederà a nominare uno o più liquidatori, i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
2. Il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento.
3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.

Art. 28 - Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, e in ispecie al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e al Codice civile, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29 – Norma transitoria

Fino all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore che sarà richiesta dall'Ente, si applica la normativa vigente in materia di persone giuridiche private e di enti non commerciali, nonché le norme del Codice del Terzo Settore immediatamente applicabili. Tutte le clausole statutarie e gli obblighi che dipendono dall'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, ove non compatibili con la normativa vigente, trovano applicazione dopo l'iscrizione al Registro medesimo.